

**Messaggio
concernente la donazione del Centro William Rappard
(CWR) all'Organizzazione mondiale del commercio
(OMC) e le sue conseguenze finanziarie**

del 12 giugno 1995

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale vertente sulla trasformazione in donazione del saldo dei mutui concessi nel 1966, 1971 e 1974 alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali per l'acquisto e la rinnovazione del Centro William Rappard (CWR), il cui ammontare il 31 dicembre 1994 era di 31 501 766 franchi.

Con lo stesso messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente la presa a carico da parte della Confederazione delle spese di manutenzione periodica dell'edificio del CWR.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

12 giugno 1995

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Villiger

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

Compendio

Il ruolo della Svizzera, in quanto Stato ospite di organizzazioni internazionali, è un elemento importante della nostra politica estera. Per rispondere al fabbisogno di locali delle organizzazioni intergovernative che hanno la sede a Ginevra o che vi tengono conferenze internazionali la Confederazione, nell'ambito della sua politica tradizionale di accoglienza, mette a disposizione le superfici necessarie, a condizioni favorevoli, di principio per mezzo della Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI).

I negoziati condotti con l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) – che sostituisce il precedente Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) a decorrere dal 1° gennaio 1995 – sulle modalità di insediamento a Ginevra sono sfociati, da una parte, nella conclusione di un accordo di sede per il quale il Consiglio federale è competente in virtù del Decreto federale del 30 settembre 1955¹⁾ concernente la conclusione o la modificazione di accordi con organizzazioni internazionali intesi a stabilire il loro statuto giuridico nella Svizzera, nonché, dall'altra, nella firma di un contratto d'infrastruttura, che definisce segnatamente gli impegni della Confederazione, della Repubblica e Cantone di Ginevra e della FIPOI in materia immobiliare nei confronti dell'OMC.

L'insediamento dell'OMC a Ginevra è apparso sin dall'inizio di importanza cruciale per la salvaguardia dell'attrattiva di Ginevra come crocevia della cooperazione internazionale e della Svizzera come Stato ospite. Vista la concorrenza molto forte con la quale Ginevra in quanto sede è confrontata, è risultato necessario fare determinate concessioni, in particolare donare il CWR all'OMC. Il Consiglio federale sollecita per conseguenza l'approvazione delle Camere federali per la trasformazione in donazione del saldo — che ammonta a 31 501 766 franchi – dei mutui accordati alla FIPOI per il CWR, nonché per la presa a carico, da parte della Svizzera, della manutenzione periodica di questo edificio.

¹⁾ RS 192.12

Messaggio

1 Introduzione

11 Ruolo internazionale di Ginevra

Da oltre un secolo Ginevra è la sede di organizzazioni internazionali; dapprima accolse il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), fondato nel 1863, poi, dopo la prima guerra mondiale, la Società delle Nazioni e l'Ufficio internazionale del lavoro. La vocazione internazionale di Ginevra si è fatta più pronunciata e diversificata dopo il 1946 con l'insediamento dell'Ufficio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e di numerose altre organizzazioni internazionali. Ginevra è così divenuta, nel corso del tempo, un crocevia importante della cooperazione intergovernativa e un luogo di convegni internazionali. Questo ruolo, tradizionalmente assegnato dagli Stati membri delle organizzazioni internazionali che volevano in particolare approfittare della neutralità della Svizzera durante la guerra fredda, è attualmente sempre più spesso rimesso in questione dalla candidatura di altri Stati desiderosi di accogliere organizzazioni internazionali e di ottenere, con questo mezzo, una posizione di maggior rilievo nel mondo.

Ginevra ospita attualmente la maggior parte delle organizzazioni specializzate del sistema delle Nazioni Unite - ONU¹⁾, IBE/UNESCO, OIL, OMM, OMPI, OMS, UIT, UPOV²⁾ - numerose altre organizzazioni intergovernative (segnatamente CERN, APEF, AELS, OIPC, OIM, OICS e OMC -, che succede al GATT ma, contrariamente a quest'ultimo, non è legata al sistema delle Nazioni Unite) nonché più di un centinaio di organizzazioni non governative.

A fine aprile 1995, 147 missioni permanenti di Stati membri dell'ONU, delegazioni e uffici di osservatori, erano stabiliti presso la sede dell'ONU a Ginevra. Inoltre, 9 Stati avevano deciso di aprire una missione separata presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e 11 Stati, una missione separata presso la Conferenza del disarmo a Ginevra, sottolineando così l'importanza che attribuiscono a queste istituzioni e a Ginevra come centro internazionale. Tenendo in considerazione anche le organizzazioni intergovernative e le principali organizzazioni non governative, 26 858 persone erano impiegate, nel marzo 1994, nel settore internazionale. Si assiste in questo campo a una leggera riduzione in rapporto all'anno precedente, che può spiegarsi segnatamente con gli sforzi di diminuzione dei costi di funzionamento delle organizzazioni interna-

¹⁾ L'ONU, la cui sede principale è a New York, raggruppa a Ginevra, oltre al suo ufficio ginevrino, gli organi seguenti: la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), il Centro del commercio internazionale (CCI), la Commissione economica per l'Europa (CEE/ONU), l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (HCR), l'Ufficio del Coordinatore delle Nazioni Unite per l'aiuto in caso di catastrofe (UNDRP) del Dipartimento degli affari umanitari (DAH), la Conferenza del Disarmo, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, la Commissione del diritto internazionale (CDI), nonché diversi centri di ricerca (come UNIDIR, UNRISD), il Centro sulle società transnazionali e il Centro per la scienza e la tecnica al servizio dello sviluppo.

²⁾ Per le abbreviazioni cfr. appendice 1.

zionali a causa delle difficoltà finanziarie di numerosi Stati. Secondo uno studio pubblicato dal servizio statistico di Ginevra nel settembre del 1994, le organizzazioni intergovernative e non governative hanno speso nel 1993 circa 3,2 miliardi di franchi per beni e servizi, equipaggiamenti diversi, lavori di manutenzione e di costruzione e per salari. Circa 102 000 esperti e delegati hanno partecipato approssimativamente a 2700 sedute e convegni internazionali predisposti nel 1993 da diverse organizzazioni internazionali. Secondo valutazioni, circa il 40 per cento dei pernottamenti è dovuto al soggiorno di delegati ed esperti.

Oltre alla valutazione in cifre dell'apporto economico dell'attività internazionale a Ginevra e delle sue ripercussioni per l'insieme della Svizzera, non bisogna dimenticare l'arricchimento intellettuale e politico dovuto alla presenza delle organizzazioni internazionali. Questi vantaggi considerati nel loro insieme inducono sempre più Stati a candidarsi per accogliere un organismo internazionale sul proprio territorio.

Sul piano degli affari esteri, questa politica d'accoglienza attiva nei confronti delle organizzazioni internazionali è, da lungo tempo, considerata un elemento indispensabile della nostra politica estera, la quale costituisce d'altronde uno dei pilastri della nostra politica di sicurezza. In quanto centro di importanti negoziati multilaterali, Ginevra resta lo strumento essenziale della nostra politica di Stato ospite. Il nostro Collegio e il Parlamento hanno sottolineato parecchie volte che la Svizzera intende in tal modo contribuire utilmente al buon funzionamento della cooperazione internazionale, promuovere la tolleranza fra i popoli e facilitare la soluzione pacifica dei conflitti. In un momento in cui la politica mondiale è portata avanti sempre maggiormente in seno a organizzazioni sopranazionali di cui la Svizzera non è parte, è giustificato rafforzare tale ruolo di Stato ospite, anche se l'evoluzione della situazione cui abbiamo accennato rende ciò più difficile.

Ginevra è diventata il centro della cooperazione internazionale nei settori economico e umanitario, due campi destinati a svilupparsi costantemente a causa dell'importanza delle questioni relative. Prova ne è il successo dell'Uruguay Round e l'istituzione formale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). La scelta di Ginevra come sede dell'OMC costituisce un passo decisivo per conservare l'attrattiva di Ginevra in quanto centro di cooperazione internazionale. L'OMC non riguarda più soltanto - come il GATT - il commercio di merci, ma anche quello dei servizi (servizi finanziari, trasporti, turismo, ecc. ...) e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale. A causa della loro interdipendenza molto forte, segnatamente le questioni di finanziamento, di protezione dell'ambiente e di normalizzazione non possono più essere dissociate dalle questioni economiche e commerciali. Orbene, la maggior parte degli organismi attivi in questi campi hanno la loro sede a Ginevra.

Il rinnovo della cooperazione multilaterale, in seguito al miglioramento del clima internazionale sopravvenuto alla fine degli anni ottanta, è senza dubbio propizio all'irraggiamento internazionale di Ginevra. Contemporaneamente, questa situazione privilegiata è sempre più contestata poiché ora, con la fine della guerra fredda, vi è un accrescimento della competizione tra Stati ospiti e quelli che aspirano a diventarlo. Questa evoluzione è un segno dell'interesse

politico ed economico che vi è per uno Stato a ospitare organismi internazionali. La concorrenza tra Bonn e Ginevra per accogliere la sede dell'OMC e la decisione recente di insediare il Segretariato definitivo della Convenzione sui cambiamenti climatici a Bonn non sono senza dubbio gli ultimi esempi di questa tendenza e mostrano chiaramente che la Svizzera deve fornire sforzi eccezionali se intende mantenere quanto acquisito. Le misure oggetto dei disegni di decreto federale che vi sottoponiamo per approvazione s'iscrivono in questo quadro.

A favore della Ginevra internazionale vi sono prestazioni sia della Confederazione sia del Cantone. In materia immobiliare, in generale, la Confederazione concede gli ammontari necessari per costruire e mettere a disposizione immobili mentre il Cantone accorda i diritti di superficie, la maggior parte delle volte gratuitamente. Il Cantone subisce pure, beninteso, le conseguenze, fondate sulla consuetudine internazionale, dei privilegi, immunità e facilitazioni accordate ai funzionari internazionali. Un gruppo di lavoro è incaricato di studiare le ripercussioni positive e negative per il Cantone della presenza degli organismi internazionali. Vi sono stati scambi di vedute regolari tra autorità federali e cantonali ginevrine, a diversi livelli, per discutere le priorità per lo sviluppo della Ginevra internazionale. Questo aspetto della nostra politica estera non può in effetti essere portato avanti senza l'accordo e una partecipazione attiva del Canton Ginevra.

12 FIPOI

La Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) è una fondazione svizzera di diritto privato istituita congiuntamente dalla Confederazione e dal Cantone di Ginevra nel 1964 (Cf. Decreto federale dell'11 dicembre 1964 concernente la concessione di mutui alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali, in Ginevra; FF 1964 II 2507) e sostenuta da entrambi. Confederazione e Cantone delegano ciascuno tre rappresentanti al Consiglio di fondazione. La FIPOI è sottoposta all'autorità di vigilanza sulle fondazioni della Confederazione nonché ai controlli delle finanze federale e cantonale.

La FIPOI è stata fondata per sostenere il ruolo di Ginevra in quanto centro di convegni internazionali. È uno strumento importante della nostra politica di Stato ospite. Secondo gli statuti, la FIPOI ha per scopo di mettere a disposizione delle organizzazioni intergovernative con sede a Ginevra, o che vi tengono conferenze internazionali, immobili situati nel Canton Ginevra. Può finanziare la costruzione d'immobili. Può pure locare, acquistare o amministrare essa stessa edifici o anche facilitarne l'acquisto, la costruzione o la trasformazione alle organizzazioni internazionali, per mezzo di crediti accordati a condizioni di favore. I mezzi necessari a queste attività sono messi a disposizione della FIPOI dalla Confederazione, in funzione dei bisogni, sotto forma di mutui che fruttano interesse e sono rimorsabili, di donazioni o di terreno. I mutui accordati dal 1966 al 1994 ammontano a 664 milioni di franchi (compresi gli interessi intercalari) e le donazioni a 95 milioni (CICG, CERN, ONU, Istituto Henri Dunant). La FIPOI ha già rimborsato alla Confederazione 377,5 milioni, interessi e ammortamenti compresi (stato: fine 1994).

Siamo decisi a preservare la reputazione e l'attrattiva di Ginevra come luogo di conferenze internazionali e della Svizzera come Stato ospite. Intendiamo pertanto, grazie alla FIPOI, offrire a Ginevra le strutture d'accoglienza e di lavoro che permettano alle organizzazioni internazionali, nonché ai funzionari e delegati di compiere la loro missione in condizioni favorevoli. La prosecuzione degli sforzi intrapresi in questo campo si impone attualmente, tanto più che altri Paesi tentano pure di diventare la sede di organizzazioni internazionali e vi destinano mezzi considerevoli.

13 Organizzazione mondiale del commercio

L'organizzazione mondiale del commercio (OMC) sostituisce il precedente Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, designato abitualmente con la sua sigla inglese «GATT» e ha ufficialmente cominciato le sue attività il 1° gennaio 1995. Essa è stata istituita per curare l'applicazione degli accordi dell'Uruguay Round, che esprimono la volontà degli Stati di adeguare le norme e procedure esistenti del GATT all'evoluzione dell'economia mondiale. Le norme del GATT datano dal 1947 e gli accordi del «Tokyo Round» (1973-1979) sono dunque stati riveduti e completati («GATT 1994»). I partecipanti all'Uruguay Round, lanciato nel 1986, hanno concluso un accordo generale sui servizi (GATS) e un Accordo sugli aspetti della proprietà intellettuale legati al commercio (TRIPS), nonché tutta una serie di accordi in relazione con il commercio di beni, prodotti agricoli compresi, che apportano innovazioni o precisano anzi interpretano in modo nuovo le norme del GATT, per esempio nei campi degli investimenti legati al commercio, delle regole d'origine, dei sussidi o dei provvedimenti antidumping¹⁾. Le norme che erano state applicate, nel passato, soltanto da qualche Parte contraente del GATT lo saranno ormai da parte di tutti i firmatari dell'atto finale dell'Uruguay round.

Se il GATT non costituiva una vera organizzazione intergovernativa, gli Stati partecipanti all'Uruguay round hanno ritenuto utile creare una struttura istituzionale e organi decisionali, nonché un meccanismo e istituzioni che possano curare il rispetto degli impegni degli Stati membri e la composizione delle controversie tra le Parti Contraenti. La creazione dell'Organizzazione internazionale del commercio costituisce una risposta a questa aspettativa e un adeguamento del GATT sul piano organizzativo (decisioni, sorveglianza, composizione delle controversie) ai cambiamenti del sistema del commercio mondiale risultanti dall'Uruguay round. Contrariamente al GATT, l'OMC è stata concepita come un'organizzazione con statuto permanente. Il rispetto degli impegni presi sarà migliorato e l'instaurazione di un meccanismo efficace di composizione delle controversie costituirà una garanzia per l'apertura dei mercati mondiali.

¹⁾ Vedi messaggio concernente l'approvazione degli accordi del GATT/OMC (Uruguay-Round) del 19 settembre 1994, FF 1994 IV 1

14 Statuto dell'OMC in Svizzera

Come per tutte le organizzazioni internazionali che si stabiliscono in Svizzera, abbiamo concluso un accordo di sede con l'Organizzazione mondiale del commercio; ci siamo basati sulla nostra competenza che discende dal decreto federale del 30 settembre 1955¹⁾ concernente la conclusione o la modificazione di accordi con organizzazioni internazionali intesi a stabilire il loro statuto giuridico nella Svizzera. Questo accordo di sede si fonda su quelli che sono stati conclusi finora con altre organizzazioni internazionali in Svizzera e tiene conto dell'evoluzione della pratica seguita sia in Svizzera sia nella maggior parte degli altri Stati ospiti.

Il risultato dei negoziati con l'OMC in materia immobiliare per l'insediamento dell'Organizzazione a Ginevra (costruzioni e terreni) è oggetto di un contratto d'infrastruttura i cui elementi, federali e cantonali, sono menzionati qui appresso. La messa a disposizione di locali a condizioni favorevoli, in particolare mediante la FIPOI, è un elemento importante di ogni offerta.

2 Donazione del Centro William Rappard (CWR)

21 Ragioni, quadro politico

Durante i negoziati sul suo insediamento, l'OMC ha fatto valere la necessità di disporre, a condizioni finanziarie molto favorevoli, di locali sufficienti, che rispondano ai suoi bisogni. In seno all'amministrazione federale sono state esaminate diverse soluzioni ed è risultato che la donazione dell'edificio del Centro William Rappard, all'epoca già parzialmente occupato dal GATT, costituirebbe quella più adeguata. La donazione di questo edificio s'inscrive nel quadro degli sforzi costanti della Confederazione per mantenere la Ginevra internazionale.

22 Elementi della donazione

221 Contratto d'infrastruttura

Il contratto d'infrastruttura è stato parafato dai responsabili della delegazione dell'OMC incaricata dei negoziati, della Confederazione, dello Stato di Ginevra e della FIPOI, il 28 aprile 1995, con riserva di approvazione da parte delle istanze superiori, nel corso del maggio 1995.

Il contratto d'infrastruttura è un documento ufficiale che menziona le condizioni della donazione, nonché i diversi oggetti che ne fanno parte. Indica i diritti e gli oneri di ciascuna delle parti nei confronti dell'altra e dei terzi. Fissa parimenti le condizioni legate alla donazione e soprattutto preserva gli interessi dello Stato di Ginevra e della Confederazione in caso di partenza dell'OMC dal territorio cantonale.

¹⁾ RS 192.12

Tutte le clausole del contratto, che prevedono impegni finanziari sia cantonali sia federali, sono state definite con riserva della concessione dei permessi di costruire, nonché delle approvazioni da parte delle istanze legislative rispettive.

222 Edificio

Il terreno (vedi appendice 2) sul quale è costruito il CWR è situato all'entrata di Ginevra, sulla riva destra del lago, in prossimità della Place des Nations e del quartiere delle organizzazioni internazionali.

Nel 1922 la parcella fu offerta gratuitamente dalla Confederazione e dallo Stato di Ginevra all'Ufficio internazionale del lavoro (UIL) per i suoi bisogni. Quando nel 1966 quest'ultimo decise di costruire un nuovo edificio di sede, il terreno fu oggetto di uno scambio con lo Stato di Ginevra, che ne divenne proprietario e il CWR fu acquistato dalla FIPOI grazie a un mutuo della Confederazione.¹⁾

L'edificio del CWR fu costruito in parecchie tappe. La prima parte fu edificata nel 1927. Essa comprendeva un corpo centrale di quattro piani costruito attorno a una corte centrale, più il pianterreno e il sottosuolo. Dieci anni più tardi due annessi completarono l'insieme. Tre nuovi ingrandimenti, nel 1952, 1954 e 1958 portarono alla creazione di una nuova corte interna. Sotto di essa fu costruita, nel corso degli anni settanta, la biblioteca dell'Istituto universitario di alti studi internazionali (IUHEI), dando all'insieme il suo aspetto definitivo. Pure a quell'epoca, il CWR fu completamente risanato e la maggior parte delle installazioni fu rinnovata grazie a nuovi prestiti della Confederazione alla FIPOI.²⁾

La costruzione è massiccia; i muri e le solette sono in calcestruzzo. La copertura del corpo principale è in calcestruzzo con tegole, mentre quella degli annessi è costituita da una costruzione in legno sotto una copertura di rame. Le finestre sono doppie o hanno vetri doppi e imposte in legno o avvolgibili. Il riscaldamento centrale è alimentato da due cisterne a nafta di 20 000 litri ciascuna.

Il volume totale è di circa 110 000 m³ per una superficie al suolo di 6223 m². Le superfici interne a disposizione sono di 25 201 m² e comprendono quelle degli uffici, della biblioteca e delle caffetterie (17 576 m²), di una decina di sale delle conferenze che possono accogliere tra 20 e 250 persone (1681 m²), dei

¹⁾ Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale per la concessione di nuovi mutui alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI), in Ginevra del 6 giugno 1966 (FF 1966 I 340, capitolo V, ripresa dell'edificio dell'UIT per il prezzo di 18 milioni di franchi).

²⁾ Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale per la concessione di nuovi mutui alla «Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI)» in Ginevra del 17 febbraio 1971 (FFf 1971 115) capitolo IV, lettera A, rinnovamento dell'edificio per un ammontare di 6 milioni di franchi e Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale per la concessione di mutui aggiuntivi alla «Federazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI)» del 7 agosto 1974 (FF 1974 II 437), capitolo 34, Rinnovo per un contributo complessivo di 8,5 milioni di franchi.

ripostigli (2771 m²) e della biblioteca dell'IUHEI (3173 m²). All'esterno, 259 posti di parcheggio completano l'insieme.

Attualmente, il CWR è proprietà della FIPOI e gestito da essa. La superficie di terreno occupata dall'edificio è al beneficio di un diritto di superficie accordato a suo tempo dallo Stato di Ginevra. La parte non costruita della parcella, che è un parco pubblico, è oggetto di una servitù d'inedificabilità.

L'insieme delle superfici interne è stato locato dalla FIPOI. Alla fine del 1994 l'occupazione dell'edificio era la seguente:

OMC (ex GATT)	- sale di conferenze	1681 m ²
	- uffici	9632 m ²
	- depositi/archivi	2695 m ²
	+ 117 posti di parcheggio esterni	
HCR	- uffici	7944 m ²
	- depositi/archivi	76 m ²
	+ 130 posti di parcheggio esterni	
IUHEI	- biblioteca	3173 m ²
	+ 12 posti di parcheggio esterni	

Il CWR nel 1994 è stato oggetto di uno studio inteso a stabilire, tra l'altro, il valore reale dell'edificio che è risultato di 56 milioni di franchi. Questo ammontare non tien conto del terreno e delle sistemazioni finanziate direttamente dal GATT. Queste ultime rappresentano più di 4 milioni.

223 Manutenzione periodica

Nel quadro dell'offerta di base svizzera, la Confederazione si è dichiarata pronta sotto la voce «manutenzione periodica» a prendere a carico le spese che essa avrà precedentemente riconosciuto come rientranti nei lavori pianificati (periodici). Questi ultimi comprendono, segnatamente, il rinnovo degli impianti tecnici che non rispondono più alle esigenze dell'esercizio, nonché i lavori di risanamento importanti necessari al mantenimento e alla conservazione dell'edificio. I costi relativi dovrebbero ammontare a un milione circa di franchi all'anno. Per ragioni pratiche, la manutenzione periodica sarà assicurata dalla FIPOI ma il suo costo sarà a carico della Confederazione.

224 Risanamento dell'ala sud del CWR

L'OMC occupa attualmente circa 14 000 m² di superfici nell'edificio. Con la partenza dell' HCR (primavera 1995) vi si aggiungono 8000 m² supplementari permettendo così all'OMC di beneficiare di una superficie totale di circa 22 000 m². La ripresa dell'ala sud richiede precedentemente il risanamento dei locali e un adeguamento degli impianti tecnici affinché essa presenti una certa conformità con il resto del CWR.

Le spese saranno prese a carico, da una parte, dalla FIPOI in quanto locatore sulle riserve che essa ha costituito per il CWR (2,25 mio di fr.) prima della ces-

sione dell'edificio. La FIPOI effettuerà i lavori di ripristino (pavimenti, pareti e soffitti, falegnameria), provvederà al cablaggio informatico e alla creazione di gabinetti per andicappati. Dall'altra, la Confederazione si propone di prendere a carico, per un ammontare unico di 280 000 franchi, il rafforzamento e l'aumento degli impianti telefonici, poiché nei negoziati si è dovuta ammettere l'insufficienza dell'equipaggiamento attuale. Le riserve costituite dalla FIPOI per il CWR non bastano in effetti per assumere questo ammontare. L'OMC, da parte sua, finanzia gli elementi supplementari che ha desiderato, come per esempio la creazione di nuove sale da pranzo e l'ingrandimento di sale esistenti o l'equipaggiamento complementare della cucina della caffetteria. Prende pure a carico determinati controlli e revisioni previsti nell'ambito di questo risanamento.

225 Altre spese

Siccome si tratta di una donazione, le spese secondarie, che comprendono tra l'altro la modificazione, la costituzione e l'iscrizione di atti, sono prese a carico dallo Stato di Ginevra e dalla Confederazione. Per quest'ultima, queste spese sono valutate a 80 000 franchi.

226 Diversi

La biblioteca dell'IUHEI, situata nel sottosuolo del CWR e compresa nella corte centrale dell'ala sud, fu costruita nel 1976. Occupa una superficie di circa 3000 m². Nel 1977 fu concluso un contratto di locazione della durata di 30 anni, per tener conto degli investimenti effettuati dall'Istituto per la costruzione della stessa.

Nel quadro dei negoziati con l'OMC e nella prospettiva di una nuova sistemazione della biblioteca, è stato convenuto che l'OMC potrebbe prendere possesso di questa superficie, se i suoi bisogni l'esigono, al più presto a decorrere dal 1° gennaio 2000. All'uopo, il Consiglio di fondazione dell'IUHEI ha accettato la disdetta anticipata; le istanze cantonali si sono impegnate a mettere a disposizione dell'Istituto nuovi locali prima di tale data.

Il piccolo edificio, situato in prossimità del CWR lungo la rue de Lausanne e comprendente autorimesse e diversi locali tecnici e depositi, resta proprietà della FIPOI. Tuttavia, è stato convenuto che quest'ultima metterà a disposizione dell'OMC alcuni posti di autorimesse nel sottosuolo e un locale di deposito. Quest'utilizzazione è retta da una servitù iscritta nel contratto di infrastruttura.

Ricordiamo infine la costruzione di una nuova sala di conferenze nei pressi del CWR, per il finanziamento della quale la Confederazione ha accordato una donazione di 31,2 milioni di franchi alla FIPOI¹⁾.

¹⁾ Decreto federale concernente l'assegnazione di una donazione alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra, destinata alla costruzione di una nuova sala di conferenze presso il Centro William Rappard (CWR) del 13 marzo 1995, FF 1995 II 354.

3 Contributi del Canton Ginevra nel campo immobiliare

31 Maison universelle

Lo Stato di Ginevra si è impegnato a mettere una «Maison universelle» di circa 6200 m² a disposizione dei Paesi in sviluppo meno progrediti (PMP) nel perimetro della Place des Nations. Una superficie minima di 125 m² sarà messa gratuitamente a disposizione di ogni missione favorita. In funzione delle disponibilità, superfici supplementari potranno essere locate a condizioni favorevoli. Lo Stato di Ginevra prenderà a carico la costruzione dell'edificio, le spese di manutenzione della costruzione grezza, nonché l'ammobiliamento, la decorazione e la manutenzione delle superfici comuni. Questa partecipazione rappresenta un investimento valutato dalle istanze cantonali a 15 milioni di franchi.

Nel periodo precedente la messa a disposizione della «Maison universelle», lo Stato di Ginevra sovvenziona parzialmente le pigioni delle cancellerie delle missioni permanenti dei PMP. Questa disposizione transitoria, che rappresenta per il Cantone una spesa di circa 0,8 milioni di franchi all'anno, è entrata in vigore il 1° gennaio 1995. Le missioni che hanno acquistato i loro locali prima del 1° gennaio 1995 beneficiano di un contributo equivalente a quello versato alle missioni locatarie.

32 Parcheggio

La costruzione della sala di conferenze nel luogo in cui è ubicata attualmente una parte dei posti di parcheggio del CWR e la presa in considerazione dei bisogni futuri legati alla sede dell'OMC rendono necessari la ricerca di una nuova ubicazione e l'aumento globale del numero di posti di parcheggio in prossimità del CWR.

Lo Stato di Ginevra si è impegnato a far costruire un parcheggio a più piani in cui 400 posti saranno messi gratuitamente a disposizione dell'OMC. L'ubicazione scelta è in prossimità del CWR. La costruzione dovrebbe terminare entro la fine del 1997. Questa partecipazione rappresenta pure un investimento valutato, dalle istanze cantonali, a 15 milioni di franchi.

Durante la costruzione del parcheggio, lo Stato di Ginevra mette a disposizione dell'OMC, a partire dal 1° maggio 1995, 400 posti di sosta gratuiti in un parcheggio provvisorio all'aperto in prossimità del CWR.

33 Rinuncia ai canoni del diritto di superficie

Lo Stato di Ginevra è proprietario della parcella 246 (33 669 m²) sulla quale è situato il CWR e della parcella 247 (13 442 m²) che deve accogliere la nuova sala di conferenze. Nel quadro dell'insediamento definitivo dell'OMC a Ginevra, lo Stato di Ginevra mette gratuitamente a disposizione il terreno necessario. Questo provvedimento concerne le superfici occupate dall'edificio del CWR, dall'edificio annesso, nonché dalla futura sala di conferenze. Le rima-

nenti superficiali sono escluse e gli elementi che reggono i diversi diritti d'uso sono esposti nel contratto d'infrastruttura. Il Cantone rinuncia così a un canone annuo del diritto di superficie di 350 000 franchi.

34 Accesso agli alloggi sussidiati

Infine, lo Stato di Ginevra ha deciso di permettere ai membri delle missioni permanenti dei Paesi meno progrediti (PMP) presso l'OMC di accedere, durante un periodo di prova, al mercato degli alloggi sussidiati dal Cantone. A seconda dei risultati ottenuti, l'accesso potrà essere esteso a tutti i PMP, secondo la lista dell'ONU. D'altronde, è stata creata una struttura d'accoglienza per facilitare l'integrazione dei nuovi arrivati, segnatamente nella ricerca d'alloggi.

4 Finanziamento, conseguenze finanziarie e ripercussioni sul personale

41 Trasformazione in donazione del saldo dei mutui accordati alla FIPOI per il CWR

La FIPOI riscuote di massima pigioni che le permettono di garantire il buon funzionamento e la manutenzione degli immobili di cui è proprietaria. Questi introiti le permettono pure di pagare il canone del diritto di superficie, se occorre, e servono a rimborsare i prestiti accordati dalla Confederazione.

Per l'acquisto del CWR e le trasformazioni successive, la Confederazione ha accordato alla FIPOI tre mutui per un ammontare totale di 34,6 milioni di franchi, interessi intercalari compresi. Con il trasferimento della proprietà del CWR all'OMC, la FIPOI, privata degli introiti delle locazioni, non è più in grado di pagare le annuità per questo immobile. Per questa ragione conviene trasformare in donazione il saldo dei mutui che rimangono da ammortare; esso ammonta, il 31 dicembre 1994, a 31 501 766 franchi.

Sul piano contabile, i mutui accordati dalla Confederazione alla FIPOI figurano a bilancio per il loro valore residuo. Siccome non si tratta, in questo caso, di ammortare crediti inesigibili, ma di trasformare mutui in una donazione, un ammortamento di questi mutui per il tramite dei conti detti di rivalutazione costituiti preventivamente non è indicato. L'ammortamento di questi mutui dovrebbe essere effettuato a carico del conto dei risultati 1995. L'ammortamento verterà sul valore residuo dei mutui che ammonta, come abbiamo già detto sopra, a 31,5 milioni di franchi.

42 Elementi finanziari a più lungo termine

421 Ripresa del CWR valutato a 56 milioni

Nel quadro della donazione, il valore dell'edificio del CWR è stato fissato a 56 milioni di franchi. Questo ammontare è stato riconosciuto dalle parti inte-

ressate. Non è ancorato a un indice e non frutta interessi; rappresenta il valore di riscatto del CWR per l'esercizio del diritto di acquisto da parte della FIPOI (eventualmente grazie alla concessione di un mutuo alla FIPOI) in caso di un cambiamento di sede dell'OMC sul territorio della Repubblica e Cantone di Ginevra. Non tiene conto degli eventuali investimenti voluti dall'OMC per migliorare l'edificio. Questo elemento è stipulato nel contratto d'infrastruttura che regola i problemi legati alla donazione.

Ricordiamo che il CWR - se l'OMC rinuncia ad occuparlo senza sostituirlo con uno o parecchi altri edifici sul territorio del Canton Ginevra - spetterà senza spese al proprietario del terreno, vale a dire allo Stato di Ginevra, che si è impegnato a cederlo gratuitamente alla FIPOI.

422 Impegno politico del Consiglio federale

Onde garantire i bisogni futuri dell'OMC e rispondere alla sua aspettativa per quanto concerne la messa a disposizione gratuita di altri locali, la Confederazione, considerando gli interessi dell'organizzazione e la propria politica di Stato ospite, si dichiara pronta a intavolare trattative all'uopo, al momento opportuno.

Questo elemento, che allo stadio attuale non comporta alcun impegno finanziario da parte della Confederazione, è, come gli altri, incluso nel contratto d'infrastruttura.

43 Conseguenze finanziarie

431 Donazione dell'edificio del CWR

La donazione del CWR implica la trasformazione in donazione del saldo dei mutui concessi alla FIPOI, che ammonta a 31 501 766 franchi (stato alla fine del 1994).

432 Manutenzione periodica

Il credito necessario al finanziamento delle spese di manutenzione periodica, il cui ammontare sarà fissato d'intesa con l'OMC, dovrà essere iscritto annualmente nel preventivo. La competenza delle vostre Camere in materia di preventivo è così salvaguardata. Si tratterà di una spesa di circa un milione di franchi all'anno. La presa a carico della stessa è prevista nel contratto d'infrastruttura. È legata alla durata del contratto in questione. Per le ragioni menzionate nel capitolo 6 (prosieguo), il disegno di decreto federale sottopostovi per approvazione prevede la presa a carico di queste spese per una durata iniziale di cinque anni. Dovrà essere rinnovato al momento opportuno.

433 Risanamento dell'ala sud

La partecipazione della Confederazione alle spese di risanamento dell'ala sud, che superano la riserva costituita dalla FIPOI sull'edificio del CWR durante il periodo in cui ne era proprietaria, ammonta a 280 000 franchi in totale. Questa somma sarà oggetto di una domanda di credito provvisorio nel quadro del secondo supplemento del preventivo 1995.

434 Altre spese

La quota a carico della Confederazione, relativa alle spese di modificazione, di costituzione e d'iscrizione di atti è valutata a 80 000 franchi. Questa somma sarà oggetto di una domanda di credito provvisorio, nel quadro del secondo supplemento del preventivo 1995, contemporaneamente all'ammontare previsto nel numero 433 qui sopra.

44 Ripercussioni sull'effettivo del personale

I due decreti proposti non avranno ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione.

45 Conseguenze per i Cantoni e i Comuni

L'esecuzione dei due decreti incombe esclusivamente alla Confederazione e non comporterà dunque alcun onere per i Cantoni e i Comuni a prescindere dal Cantone di Ginevra che, nel quadro del contratto d'infrastruttura, ha un determinato numero di impegni con conseguenze finanziarie.

5 Programma di legislatura

La politica di mettere a disposizione immobili alle organizzazioni internazionali - generalmente tramite la FIPOI - è esposta nel nostro rapporto del 25 marzo 1992 sul programma di legislatura 1991-1995 (FF 1992 III 1). L'obiettivo 2, relativo all'estensione del ruolo tradizionale della Svizzera, consistente nell'ospitare organizzazioni internazionali, menziona espressamente il sostegno che noi apporteremo al loro insediamento in Svizzera, segnatamente per mezzo della concessione di nuovi prestiti alla FIPOI. Questo sostegno è tanto più importante in quanto, in seguito ai cambiamenti politici sopravvenuti nel mondo, Ginevra quale sede di numerose organizzazioni internazionali è sempre più rimessa in questione dalla volontà di numerosi Paesi di pure accogliere siffatte organizzazioni sul loro territorio, a condizioni spesso favorevoli. La candidatura di Bonn per ottenere la sede dell'OMC, nonché la decisione di stabilire a Bonn il Segretariato della Convenzione sui cambiamenti climatici e di trasferirvi i Volontari delle Nazioni Unite hanno chiaramente dimostrato che deter-

minati Stati sono fermamente decisi ad accogliere a qualsiasi prezzo organizzazioni già stabilite in altri Stati.

6 Basi giuridiche

61 Costituzionalità

Due decreti federali vi sono sottoposti per approvazione onde permettere il concretamento degli impegni da noi presi nei confronti dell'OMC per il mantenimento della sua sede a Ginevra.

Il primo decreto federale concerne un impegno finanziario unico, vale a dire la trasformazione in donazione del saldo dei mutui concessi alla FIPOI, che ammonta a 31 501 766 franchi. Questo decreto si fonda sulla competenza generale che la Costituzione conferisce alla Confederazione in materia di relazioni estere. La cooperazione con le organizzazioni internazionali costituisce un aspetto importante delle nostre relazioni estere e i mutui o la donazione concessi alla FIPOI sono una forma di questa cooperazione. Secondo la pratica in vigore, la vostra Assemblea (o il nostro Collegio fatta salva la vostra competenza) può accordare un aiuto finanziario unico fondandosi direttamente sulla competenza della Confederazione in materia di politica estera, senza che sia necessaria una base formale specifica (vedi FF 1991 IV 523, 1993 II 969). Tale è il caso di questo primo decreto federale, che può dunque essere concepito sotto forma di decreto federale semplice.

Il secondo decreto concerne un impegno finanziario annuo a favore dell'OMC per la manutenzione periodica del CWR, che sarà effettuata dalla FIPOI. Per le ragioni menzionate sopra, viene proposto un aiuto di un milione di franchi all'anno per una durata iniziale limitata a cinque anni. Sempre secondo la pratica, un aiuto finanziario periodico, segnatamente se non è limitato nel tempo o è previsto per parecchi anni, non può essere accordato sulle stesse basi di un contributo unico. In questo caso è necessaria una base legale formale. Fanno eccezione soltanto i contributi volontari a organizzazioni internazionali per le quali è sufficiente la competenza costituzionale in materia di relazioni estere (FF 1984 I 972 s.). La presa a carico delle spese di manutenzione del CWR discende da un contratto d'infrastruttura concluso tra la Confederazione e l'Organizzazione mondiale del commercio, che impegna la responsabilità internazionale della Confederazione in quanto è concluso tra soggetti di diritto internazionale. Il contributo della Confederazione non può più quindi essere considerato volontario nel senso della pratica seguita finora. D'altra parte, esso non si basa neppure su un trattato internazionale in senso stretto, ciò che avrebbe costituito una base legale sufficiente. Si tratta, nella fattispecie, di un caso del tutto specifico d'obbligo fondato su un impegno di diritto privato (contratto vertente su un diritto reale). Un finanziamento durevole da parte della Confederazione esige una base legale formale. Donde la necessità di adottare, nella fattispecie, un decreto federale di obbligatorio generale fondato sulla competenza della Confederazione in materia di relazioni estere (FF 1993 II 981) e di limitare nel tempo questa decisione. Una proroga sarà dunque necessaria al momento opportuno, tenendo conto degli impegni che derivano dal contratto d'infrastruttura.

Nel quadro dell'esame dell'ultimo messaggio che vi è stato sottoposto concernente prestiti alla FIPOI¹⁾, determinati parlamentari hanno ricordato, senza pertanto rimetterla in questione a questo stadio, la necessità di valutare la nostra pratica quale è descritta sopra. Questo punto è allo studio in seno al DFGP e al DFAE. Benché una soluzione globale non sia ancora stata trovata, la decisione che siete chiamati a prendere non può aspettare. Non è dunque opportuno rimettere ora in questione la nostra pratica attuale in materia. Tuttavia, la soluzione del caso particolare che vi è stato sottoposto con il presente messaggio non pregiudica per nulla i risultati dell'esame di questo problema da parte degli uffici competenti dell'amministrazione federale.

62 Forme degli atti da adottare

Vi proponiamo - conformemente alla pratica (vedi FF 1993 I 965 e 1994 III 945) e viste le spiegazioni che precedono - di trasformare in donazione il saldo dei mutui concessi alla FIPOI nel 1966, 1971 e 1974 per l'acquisto e il rinnovamento del CWR. L'ammontare di detto saldo il 31 dicembre 1994 è di 31 501 766 franchi. Occorre adottare un decreto federale semplice, in virtù dell'articolo 8 della legge federale del 23 marzo 1962 sui rapporti fra i Consigli (RS 171.11).

Per quanto concerne la presa a carico delle spese di manutenzione periodica del CWR, la concessione del sussidio rivestirà la forma di un decreto federale di obbligatorietà generale, in virtù dell'articolo 6 della legge federale del 23 marzo 1962 sui rapporti fra i Consigli (RS 171.11). Tale decreto sottostà al referendum facoltativo. La vostra competenza, in questo campo, rientra nelle vostre attribuzioni generali in materia di preventivo, previste nell'articolo 85 n. 10 della Costituzione.


7792

¹⁾ Messaggio a sostegno della concessione di un mutuo alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra destinato alla costruzione di un immobile amministrativo per l'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), dell'assegnazione di una donazione alla FIPOI destinata alla costruzione di una nuova sala di conferenze presso il Centre William Rappard (CWR) e dello stanziamento di un aiuto finanziario alla FIPOI destinato al finanziamento dei costi di manutenzione e di gestione di tale sala di conferenze (FF 1994 V 245).


Lista delle abbreviazioni

AELS	Associazione europea di libero scambio
APEF	Associazione dei Paesi esportatori di minerale di ferro
CCI	Centro del commercio internazionale
CDI	Commissione del diritto internazionale
CEE/ONU	Commissione economica per l'Europa
CERN	Organizzazione europea per la ricerca nucleare
CICG	Centro internazionale di conferenze di Ginevra
CICR	Comitato internazionale della Croce Rossa
CWR	Centro William Rappard
DAH	Dipartimento degli affari umanitari (ONU)
FIPOI	Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali
GATT	Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio
HCR	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
IBE	Ufficio internazionale dell'educazione/Unesco
IUHEI	Istituto universitario di alti studi internazionali
OICS	Organizzazione internazionale della circolazione stradale
OIM	Organizzazione internazionale per le migrazioni
OIL	Organizzazione internazionale del lavoro
OIPC	Organizzazione internazionale di protezione civile
OMC	Organizzazione mondiale del commercio
OMM	Organizzazione meteorologica mondiale
OMPI	Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale
OMS	Organizzazione mondiale della sanità
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
PMP	Paesi in sviluppo meno progrediti
UIL	Ufficio internazionale del lavoro
UIT	Unione internazionale delle telecomunicazioni
UNCTAD	Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo
UNDRO	Ufficio del coordinatore delle Nazioni Unite per l'aiuto in caso di catastrofe
UNESCO	Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura
UNIDIR	Istituto di ricerca delle Nazioni Unite sul disarmo
UNRISD	Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale
UPOV	Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali


Situazione dell'edificio del Centro William Rappard
 Posizione nella carta della città



Piano d'insieme



Veduta dell'edificio del Centro William Rappard



concernente la trasformazione in donazione del saldo dei prestiti concessi alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) per il Centro William Rappard (CWR)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 giugno 1995¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ Si prende atto della donazione, da parte della Fondazione degli immobili per le organizzazioni internazionali (FIPOI) all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dell'edificio del Centro William Rappard (CWR), il cui valore è valutato a 56 milioni di franchi.

² Il saldo dei mutui concessi alla FIPOI nel 1966, 1971 e 1974 per l'acquisto e il rinnovo del CWR, l'ammontare del quale il 31 dicembre 1994 era di 31 501 766 franchi, è trasformato in donazione.

³ L'ammortamento di questo saldo è effettuato a carico del consuntivo dei risultati 1995.

Art. 2

Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

7793

**Decreto federale
concernente la presa a carico della manutenzione
periodica del Centro William Rappard (CWR)**

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

vista la competenza della Confederazione in materia di politica estera;
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 giugno 1995¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale può accordare alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra, per gli anni 1966 a 2000, un aiuto finanziario annuo di un milione di franchi al massimo, destinato a coprire le spese di manutenzione periodica del Centro William Rappard (CWR), conformemente agli impegni assunti nel quadro del contratto d'infrastruttura concluso con l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

² Questa spesa è imputata annualmente al preventivo del Dipartimento federale degli affari esteri.

Art. 2

¹ Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore il 1° gennaio 1966 e vige fino al 31 dicembre 2000.

7794

**Messaggio concernente la donazione del Centro William Rappard (CWR)
all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e le sue conseguenze finanziarie del 12
giugno 1995**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1995
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	33
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	95.045
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	22.08.1995
Date	
Data	
Seite	963-984
Page	
Pagina	
Ref. No	10 118 303

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dall'Archivio federale svizzero.